lb

COMUNE DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Adunanza del giorno 29.3.2018

N. 11

Oggetto: Imposta di soggiorno. Determinazione delle tariffe anno 2018.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di marzo, alle ore 9,30, in una Sala della Civica Residenza, il Commissario Straordinario Dott. Antonino Cufalo, assistito dal Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica, adotta il provvedimento di seguito riportato di competenza della **Giunta Comunale**.

Sono presenti i sub Commissari:

	Pres.	Ass.
GAMBASSI Andrea	P	
D'AMICO Emanuele	P	

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la nota del Prefetto di Terni, prot. n. 0009493 del 22.02.2018, recepita al protocollo dell'Ente al nr. 26345 in pari data, con la quale si invita il Commissario Prefettizio ad adottare la delibera di formale dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Terni, essendosi concretizzati i presupposti previsti dall'art. 246 del T.U.E.L.;

Vista la nota prot. 27325 del 24.2.2018 della Prefettura di Terni, di trasmissione del D.P.R. del 22.2.2018 con il quale viene disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale e viene nominato, quale Commissario Straordinario, il Dott. Antonino Cufalo;

Premesso che

- con delibera n. 1 del 1.3.2018 il Commissario Straordinario ha approvato il dissesto finanziario dell' Ente ai sensi e per gli effetti dell' art. 244 del Dlgs n. 267/2000;
- l'art. 251 del Dlgs n. 267/2000 prevede che, nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera medesima, il Consiglio dell'ente, o il Commissario nominato ai sensi dell' articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte, le tasse locali e le tariffe di spettanza dell'ente dissestato, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, e può deliberare eventuali riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste dalle disposizioni vigenti;
- tale manovra, di natura tributaria e tariffaria, ha durata pari all'intero periodo di risanamento dell'Ente che abbraccia un lasso temporale di cinque anni, decorrenti dalla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato; le deliberazioni delle maggiorazioni tariffarie e tributarie non sono revocabili;

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio: per 15 gg. consecutivi a decorrere dal 30-03-2018

TERNI 30-03-2018

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale, per uso amm.vo

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Antonino Cufalo)

Per l'esecuzione o per conoscenza alle Direzioni:

- **Attività Finanziarie**
- **Turismo**
- **Polizia Locale**
- **Commissario Straordinario**
- **Commissario Straordinario**
- **Sub Commissari**

COMUNE DI TERNI
30 MAR. 2018
Protocollo n° 43087
CAT. 5 CL. 2 FS. 4

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE — Dott. Giuseppe Aronica

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO — Dott. Antonino Cufalo

- l'articolo 251 di cui sopra, al comma 6, dispone che la deliberazione in oggetto deve essere comunicata alla Commissione per la Finanza e gli Organici degli Enti Locali presso il Ministero dell'Interno entro 30 giorni dalla data di adozione, pena la sospensione dell'erogazione dei contributi erariali spettanti all' ente dissestato;

- ai sensi dell'art. 259, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 l'Ente dissestato, al fine di predisporre un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, "*realizza il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti*";

- l'Ente, pertanto, intende provvedere alla rideterminazione della misura delle imposte e delle tasse locali nel quadro delle manovre necessarie per il risanamento finanziario;

Visto l'art. 4 D. Lgs . 14/03/2011, n. 23, e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 con il quale viene data la possibilità ai Comuni capoluogo di provincia, alle Unioni di Comuni nonché ai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di € 5,00 per notte di soggiorno; il gettito derivante dall'imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali territoriali, oltre che i relativi servizi pubblici locali;

Considerato che con delibera del Commissario Straordinario n. 10 del 29/03/2018 è stata istituita nel Comune di Terni l'imposta di soggiorno modulata come di seguito specificata:

TIPOLOGIA STRUTTURA RICETTIVA	**TARIFFA A NOTTE PER OGNI PERSONA NON ESENTE, NEI LIMITI DEL REGOLAMENTO**
Hotel 5 stelle	Euro 2,50
Hotel 4 stelle	Euro 2,00
Hotel 3 stelle	Euro 1,50
Hotel 2 stelle	Euro 1,00
Hotel 1 stella	Euro 0,50
Agriturismo 5 spighe	Euro 2,50
Agriturismo 4 spighe	Euro 2,00
Agriturismo 3 spighe	Euro 1,50
Agriturismo 2 spighe	Euro 1,00
Agriturismo 1 spiga	Euro 0,50
B & B	Euro 1,00
Case Vacanza	Euro 1,00
Campeggi	Euro 0,50
Affittacamere	Euro 0,50
Case religiose di ospitalità	Euro 0,50
Ostelli	Euro 0,50

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Aronica

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Antonino Cufalo

Tutte le altre strutture ricettive previste dalla normativa nazionale e regionale di cui all'art. 2, comma 5, del Regolamento.	Euro 1,00

Visto il Regolamento relativo all'imposta di soggiorno approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 9 del 28/03/2018;

Ritenuto necessario, nel rispetto dell'art. 251 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, modificare le aliquote di cui alla tabella precedente, con le seguenti modalità:

1. applicare la tariffazione massima disposta dall'art. 251, comma 1, del T.U.E.L.;
2. rispettare il disposto di cui all'art. 4 D. Lgs. 14/03/2011, n. 23, e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, in base al quale è necessario adottare criteri di gradualità in proporzione al prezzo nell'applicazione dell'imposta di soggiorno;

Visto l'art. 42 del T.U.E.L.;

Visto il parere di regolarità tecnico-contabile espresso in data 26 marzo 2018 dalla Dirigente reggente della Direzione Attività Finanziarie ed Aziende Dott.ssa S. Finocchio, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

1. Di rideterminare la misura dell'imposta di soggiorno, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 251 del D.Lgs. n. 267/2000, applicando la tariffa massima prevista dall'art. 4 D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, e dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, pari ad € 5,00 (cinque) per notte di soggiorno con riferimento agli alberghi a 5 stelle, e in misura inferiore alle varie strutture e tipologie ricettive, nel rispetto della gradualità in proporzione al prezzo applicato, come segue:

TIPOLOGIA STRUTTURA RICETTIVA	**TARIFFA A NOTTE PER OGNI PERSONA NON ESENTE, NEI LIMITI DEL REGOLAMENTO**
Hotel 5 stelle	Euro 5,00
Hotel 4 stelle	Euro 4,00
Hotel 3 stelle	Euro 3,00
Hotel 2 stelle	Euro 2,00
Hotel 1 stella	Euro 1,00
Agriturismo 5 spighe	Euro 5,00
Agriturismo 4 spighe	Euro 4,00
Agriturismo 3 spighe	Euro 3,00
Agriturismo 2 spighe	Euro 2,00
Agriturismo 1 spiga	Euro 1,00

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Aronica

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Antonino Cufalo

B & B	Euro 2,00
Case Vacanza	Euro 2,00
Campeggi	Euro 1,00
Affittacamere	Euro 1,00
Ostelli	Euro 1,00
Case religiose di ospitalità	Euro 1,00
Tutte le altre strutture ricettive previste dalla normativa nazionale e regionale di cui all'art. 2, comma 5, del Regolamento.	Euro 2,00

2. Di prendere atto delle esenzioni previste dall'art. 5, comma 1, del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 9 del 28/3/2018;

3. Di stabilire nella misura del 50% l'ammontare delle riduzioni, previste dal dall'art. 5, comma 2, del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 9 del 28/03/2018;

4. Di disporre che la presente Deliberazione venga inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventerà esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n° 446 del 1997;

5. Di inviare la presente deliberazione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 251, comma 6, del D. Lgs. 267/2000, alla Commissione per la Finanza e gli Organici degli Enti Locali presso il Ministero dell'Interno;

6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

****

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Aronica

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Antonino Cufalo